

# Le pillole di **FIPE**

Notizie, commenti, istruzioni ed altro



## Lavoratori dello spettacolo: Voucher e certificato di agibilità



*Area Lavoro*



a cura di :  
**Area Lavoro**  
Silvio Moretti

con la collaborazione di Andrea Stocco

## DEFINIZIONE

I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento che i datori di lavoro (committenti) possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro accessorio, cioè quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario.

## LIMITI ECONOMICI

Le modifiche in materia di lavoro accessorio introdotte dalla Legge n. 92/2012 (Riforma del lavoro) hanno comportato, da un lato, una forte semplificazione del quadro normativo e, dall'altra, una limitazione al suo utilizzo.

L'art. 1, comma 32, della riforma sostituisce dunque l'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, eliminando prima di tutto quella serie di causali soggettive e oggettive che consentivano il ricorso all'istituto, sostituendolo con una disposizione che prevede essenzialmente limiti di carattere economico.

Sulla base del primo periodo dell'art. 70 è dunque possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente per gli imprenditori commerciali o professionisti di due limiti di carattere economico:

# 1

i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i **5.000 euro** nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, per prestazioni di lavoro accessorio; il limite va inteso come netto ed è pari a 6.666 euro lordi;

# 2

le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 5000 euro, non possono comunque superare i **2.000 euro** per ciascun committente. Il limite va inteso come netto ed è pari a 2.666 euro lordi.

I compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, devono essere *annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.*

### Per l'anno 2014 sono stati così rivalutati:

- **5.050 euro** netti (6.740 lordi) per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare;
- **2.020 euro** netti (2.690 lordi) in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.

Per l'anno 2014, i **percettori di misure a sostegno del reddito** o integrative possono svolgere attività di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, per un limite massimo di **3.000 euro** di corrispettivo per anno solare, senza che ciò pregiudichi il diritto e la misura dell'integrazione o della misura di sostegno.

A far data dal 18 luglio 2012, anche l'**impresa familiare** rientra nell'ambito della disciplina generale e può ricorrere al lavoro accessorio per lo svolgimento di ogni tipo di attività (incluse le attività specifiche dell'impresa), con l'osservanza dei soli limiti economici previsti dalla nuova normativa, pari a **2.000** (per il 2014 2.020 euro netti/2.690 euro lordi) per prestatore, nell'anno solare, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti.

## VALORE

I buoni lavoro hanno un valore di **10 euro** ciascuno, che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell'Inps (13%), l'assicurazione all'Inail (7%) e un compenso all'INPS per la gestione del servizio. Il valore netto favore del prestatore è di **7,50 euro**.

## AMBITI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI PRESTATORI

È possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti economici sopra descritti.

**La sola eccezione riguarda il settore agricolo.**

## VOUCHER NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO

Come è noto, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo all'interpello n. 21 del 9 giugno 2010, ha previsto la possibilità di ricorrere all'utilizzo del lavoro accessorio nel caso in cui parte dei dipendenti sia assoggettabile alla contribuzione ENPALS.

## FIGURE ARTISTICHE DEL SETTORE DEI PUBBLICI ESERCIZI

Le figure artistiche presenti nel settore dei pubblici esercizi e previste dal CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo rinnovato il 15 dicembre 2011 sono:

### **1 LIVELLO:**

**Disk-Jockey:** intendendosi per tale colui a cui compete la programmazione musicale, la preparazione ed il mixaggio

**Orchestrale**

**Cantante**

**Cantante lirico**

**Ballerino**

**Coreografo**

**Spogliarellista**

**Attore**

**Mimo Imitatore**

**Light designer**

**Scenografo**

**Cabarettista**

**Presentatore:** intendendosi per tale colui che ha la responsabilità della conduzione e della presentazione

**Marionettista**

**Contorsionista**

**Acrobata**

**Illusionista**

**Ipnottizzatore**

**Prestigiatore**

Le pillole di **FIPE**

**Fonico**

**Direttore delle luci**

**Costumista**

**Animatore:** intendendosi per tale colui a cui compete la preparazione, la conduzione e la presentazione dello spettacolo attraverso iniziative di intrattenimento

## **2 LIVELLO**

**Ballerina di fila di night club :** intendendosi per tali tutte le persone che svolgono in maniera prevalente attività di ballo professionale. Le stesse potranno svolgere occasionalmente attività di intrattenimento.

**Allievo attore**

**Corista**

**Vocalista**

**Attrezzista**

**Truccatore**

## **3 LIVELLO**

**Figurante di sala:** intendendosi per tali tutte le persone che, in possesso di elementari nozioni artistiche svolgono attività di animazione in sala e di ballo, nonché di intrattenimento con i clienti, senza particolare carattere di professionalità.

**VOUCHER E  
CERTIFICATO DI  
AGIBILITÀ**



La Federazione Italiana Pubblici Esercizi si è attivata ponendo un quesito all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale in merito agli adempimenti informativi connessi allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio da parte di lavoratori appartenenti alle categorie assoggettate a contribuzione ex Enpals ai sensi del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e ss.mm.ii.

L'INPS ha chiarito con il Parere n. 23 del 31 gennaio 2014 (di seguito) che il committente è tenuto agli adempimenti informativi ai fini dell'instaurazione dei citati rapporti di lavoro anche laddove la prestazione sia svolta nel settore dello spettacolo. La dichiarazione di inizio attività deve essere effettuata, per tutte le tipologie di distribuzione dei voucher (procedura telematica, acquisto presso sedi INPS, tabaccai abilitati, Uffici postali e Banche popolari aderenti al servizio) esclusivamente con modalità telematica attraverso i seguenti canali: Contact center, accesso al sito [www.inps.it](http://www.inps.it) / sezione lavoro accessorio, sede operativa.

Ciò premesso, l'Istituto previdenziale ha inteso precisare che in relazione al lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo (anche nel settore dei pubblici esercizi) «è **escluso l'obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità di cui all'art. 10, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947**».

Le pillole di **FIPE**

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale entrate

Ufficio legislativo

PTU (DPR n. 445/2000 e s.m. e i.) 12:45 U - 1



INPS.0023.31/01/2014.0004579

Spett. FIPE – Confcommercio  
Piazza G.G. Belli, 2  
00165 Roma

Oggetto: lavoro accessorio nel settore dello spettacolo. Adempimenti informativi

Si fa riferimento alla comunicazione di posta elettronica del 3 dicembre 2013, con la quale codesta Federazione chiede chiarimenti in merito agli adempimenti informativi connessi allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio da parte di lavoratori appartenenti alle categorie assoggettate a contribuzione ex Enpals ai sensi del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947 e ss.mm.ii.

Al riguardo, si rammenta preliminarmente che le vigenti disposizioni, con specifico riferimento all'art. 70 D.Lgs. n. 276/2003, come da ultimo modificato dal D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 99/2013, non contemplano limitazioni in ordine ai settori produttivi nell'ambito dei quali è ammesso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio. Pertanto, detta forma di prestazione lavorativa - nella quale, come è noto, la retribuzione è corrisposta a mezzo di appositi voucher - risulta utilizzabile anche nel settore dello spettacolo, sulla base dei limiti normativi di carattere generale. In particolare, ai sensi del citato art. 70, è possibile attivare il lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico ivi stabilito. L'elemento qualificatorio della prestazione di lavoro accessorio, pertanto, è soltanto di tipo quantitativo ed è rappresentato dal valore economico della medesima<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Si fa presente che, ai sensi dell'art. 70 del D.lgs. n. 276/2003, sono da intendersi "prestazioni di lavoro accessorio" quelle attività lavorative che "che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare". È, altresì, previsto che, nei confronti di committenti imprenditori commerciali, le prestazioni occasionali possono essere svolte per compensi non superiori ad € 2.000,00, per singolo committente, fermo restando il limite annuale complessivo di € 5.000,00.

00144 Roma

Le pillole di **FIPE**

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Ciò premesso, gli adempimenti informativi ai quali il committente è tenuto, ai fini dell'instaurazione dei citati rapporti di lavoro, consistono, anche laddove la prestazione sia svolta nel settore dello spettacolo, nell'effettuazione della comunicazione obbligatoria di inizio attività, di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/03/2008.

La dichiarazione di inizio attività deve essere effettuata, per tutte le tipologie di distribuzione dei voucher (procedura telematica, acquisto presso sedi INPS, tabaccai abilitati, Uffici postali e Banche popolari aderenti al servizio), esclusivamente con modalità telematica attraverso i seguenti canali: Contact center, accesso al sito [www.inps.it](http://www.inps.it) / sezione lavoro accessorio, sede operativa.

Pertanto, in relazione al lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo, atteso che l'obbligo contributivo sussiste nei confronti di una gestione diversa da quella del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e che la citata comunicazione di inizio attività garantisce la tracciabilità delle prestazioni svolte dal prestatore di lavoro, è escluso l'obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità di cui all'art. 10, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.

Il Direttore Centrale DCE  
A. Crudo

Il Direttore Ufficio Legislativo  
Francesca Esposito

Le pillole di **FIPE**



Costruisci il tuo domani.  
**ADESSO.**



**Fon.Te.**  
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER  
DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO:  
COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI

- Sede: Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 - Roma
- Tel. 06.58303558 (lun-ven 09:00-13:15)
- Call center tel. 199.28.08.08 (lun-ven 08:30-18:00) call center\*
- E-mail: [callcenter@fondofonte.it](mailto:callcenter@fondofonte.it)
- Sito internet: [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)

\* N.B. il costo della telefonata al call center è inferiore al costo di una qualunque telefonata interurbana; nella rete fissa è di 2,4 centesimi di euro al minuto e di 5 centesimi di euro alla risposta; da rete mobile è di 15,5 centesimi di euro alla risposta e la tariffazione dipende dal proprio operatore di appartenenza. I costi indicati sono IVA inclusa.



Il Fondo Pensione **Fon.Te.** è il **Fondo di previdenza complementare** di natura **negoziale** per i dipendenti da aziende del Terziario (commercio, turismo e servizi). Dal 2011 Fon.Te. è anche il fondo di previdenza complementare di riferimento dei dipendenti degli studi professionali e delle imprese artigiane. Attraverso vari contratti collettivi nazionali di lavoro, Fon.Te. permette ai lavoratori dei settori interessati di costruirsi una pensione aggiuntiva rispetto al trattamento previdenziale pubblico.

Fon.Te. è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri ed è amministrato esclusivamente da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro associati. È costituito in forma di **associazione riconosciuta senza scopo di lucro**, opera in regime di contribuzione definita e sotto il controllo della COVIP - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione -. È iscritto all'albo COVIP con il n° 123.

Le pillole di **FIPE**

FIPE - Piazza G. Belli, 2 - 00153 ROMA - e-mail: [info@fipe.it](mailto:info@fipe.it) - sito internet [www.fipe.it](http://www.fipe.it)